L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, DOPO LA RIFORMA 2023

Webinar AIS -21 Luglio 2023

Avv. Valentina Porzia

IMPIANTI SPORTIVI

costituiscono **BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE** delle AMMINISTRAZIONI LOCALI destinati a soddisfare esigenze e bisogni dei cittadini

Gli impianti sportivi e gli spazi pubblici di proprietà degli Enti locali destinati **all'attività agonistica e non agonistica**, con le relative attrezzature.

RIFORMA DELLO SPORT 2023

Decreto di riforma riguardante gli impianti sportivi .

Ci riferiamo al **d.lgs. 38/2021** ***"recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"***

DEFINIZIONE «IMPIANTO SPORTIVO»

- PIU' AMPIA-

«Struttura, posta all'aperto o in un locale chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive e formata da uno o più spazi destinati ad un solo o in più sport facendovi rientrare in tale nozione anche le zone riservate agli spettatori o ai servizi accessori e di supporto»

ART 2 . ALTRE DEFINIZIONI UTILI

Associazione Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;

Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;

Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attivita' culturali.

ART. 4 – NOVITA’

gli interventi di ammodernamento o costruzione dovranno essere realizzati in maniera prioritaria attraverso il recupero di impianti già esistenti o, comunque, intervenendo in zone già edificate.

Qualora l’Ente decidesse di non condurre direttamente i propri impianti, dovrà definire i criteri per individuare i soggetti affidatari **identificando, in via preferenziale, associazioni, attività sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali.**

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, presenta **un documento di fattibilità delle alternative progettuali** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziari.

Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa **conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilità**, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il **termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.** Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL RUOLO DEL SINDACO

Il **sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni**. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.

PUBBLICO INTERESSE

Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto definitivo è corredato:

- a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari.

CONFERENZA SERVIZI DECISORIA

La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comm**a 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. **Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata**. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.

Due diverse modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi:

1. Procedure previste dal Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria

2. Affidamento diretto

ARTICOLO 5 DEL D. LGS 38/2021

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO.

»Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni»

CHE SIGNIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO

PER FAVORIRE EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO il documento di fattibilità potrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto ad esclusione degli immobili destinati all'edilizia residenziale.

Il documento di fattibilità dovrà essere corredato da un piano economico-finanziario che individui tra diverse soluzioni, quella con il miglior rapporto costi-benefici per la collettività.

La DURATA dell'affidamento diretto sarà proporzionale al valore dell'investimento e non potrà avere una durata inferiore a 5 anni.

Spetterà al soggetto affidatario far fronte alle spese relative alla realizzazione dei lavori di ammodernamento e di ristrutturazione.

120 giorni dalla stipula del contratto – RICHIESTA DI RIMBORSO

Il costo relativo alla quota annua di ammortamento dell'investimento sostituirà il canone di concessione o di locazione dell'impianto che la società o l'associazione dovrebbero versare all'ente proprietario.

***

DIRITTO DI SUPERFICIE O DI USUFRUTTO

DIPENDE DAL VALORE DELL'INTERVENTO

VALORE DELL'INTERVENTO TALE DA SOSTENERLO, vi è la POSSIBILITA' di concordare la **cessione a titolo gratuito del DIRITTO DI SUPERFICIE, di USUFRUTTO sull'impianto o su aree ad esso contigue per una durata massima di 99 anni e della proprietà.**

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, l'individuazione dei soggetti affidatari.

RISPETTO delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.

PALESTRE SCOLASTICHE

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, **devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.**

ART. 7 CONVENZIONE CONSIP

Le Associazioni sportive o le Societa' Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico **possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la**

fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto

***

SONO APPLICATE LE TARIFFE

PER L'USO DEL BENE PUBBLICO e non quelle per l'uso commerciale.

RIORDINA E RIFORMA LA VIGENTE LEGISLAZIONE

RIDUZIONE DEI TERMINI PREVISTI per le diverse fasi di affidamento e attraverso la **semplificazione delle modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi**, si assiste all'innovazione del procedimento amministrativo per consentire la costruzione e l'ammodernamento degli impianti

LE CRITICITA':

1ª criticità: **limitazione ai soggetti senza fine di lucro**

QUINDI NO SOCIETA'

2ª criticità: **si tratta di impianti "con" o "senza" rilevanza economica**

NO TRADIZIONALE DISTINZIONE DEGLI IMPIANTI DA CUI DERIVA LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO

3ª criticità: **l'affidamento "diretto" e l'imparzialità della pubblica amministrazione**

esponendo lo stesso amministratore a possibili **RICORSI da parte di altri operatori esclusi dall'affidamento dell'impianto remunerativo, ed anche, appunto, alle censure da parte dagli organi di controllo, dai revisori dei conti degli enti locali allaCORTE DEI CONTI – GIUDIZIO DANNO ERARIALE**

4ª criticità: **la documentazione da produrre**

contenuto minimo non viene codificato e, di fatto, demandato al singolo proponente concessionario

5ª criticità: **destinazione dell'impianto per aggregazione e inclusione**

CHI MONITORA L'ATTIVITA' PROPOSTA?

6ª criticità: **la durata della concessione**

Art . 168 del codice dei contratti pubblici secondo cui "***la durata massima della concessione*** *non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.*".

Grazie per l’attenzione!

Avv. Valentina Porzia

Mobile +393282094152 - Mail. avvocato@valentinaporzia.com

www.valentinaporzia.com